

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 25-01-2005
REGIONE UMBRIA
«Disciplina in materia di polizia locale.»

Fonte: B.U.R. UMBRIA n. 6 del 9 febbraio 2005 supplemento ordinario n. 1

ARTICOLO 9 (Regolamenti di polizia locale)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 6, gli enti locali singoli o associati adottano il regolamento del corpo o del servizio con il quale stabiliscono l'organizzazione e la dotazione organica, sulla base dei seguenti criteri:

- a) popolazione residente, temporanea e fluttuante;
- b) estensione, morfologia e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;
- c) sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;
- d) sviluppo edilizio e caratteri urbanistici del territorio;
- e) tipo e quantità degli insediamenti industriali, commerciali e del terziario in genere;
- f) importanza turistica della località e conseguente aumento stagionale della popolazione;
- g) indice di motorizzazione, fasce orarie di necessità operative e numero di violazioni accertate delle norme;
- h) caratteristiche socio-economiche del territorio;
- i) presenza scolastica ed universitaria;
- j) presenza di poli ospedalieri;
- k) presenza di nodi stradali critici;
- l) presenza di attività istituzionali;
- m) presenza di campi nomadi;
- n) ogni altro rilevante criterio di efficienza e funzionalità.

2. Gli enti in cui sono costituite strutture di polizia locale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, **si dotano di un regolamento per l'applicazione dell'articolo 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 al fine di destinare quota parte dei proventi derivanti da sanzioni alla costituzione di fondi per la previdenza e l'assistenza del personale della polizia locale.**

3. I servizi di vigilanza esterna devono essere svolti da almeno due unità.

4. Gli enti che, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono di non armare la polizia locale, non possono impiegare il personale in servizi di vigilanza esterna.

Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada

Articolo 208 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'Ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.

2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca **e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza** e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;

b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;

c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori. (3)

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate. (3)

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2 per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici. Per i comuni la

comunicazione è dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti. (2) (4) (6)

4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro. (7)

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. (4) (5)

Vedi art. 139 DPR 15/06/59, n. 393

Cfr. artt. 392-393 DPR 16/12/92, n. 495

(1) Comma modificato dall'art. 109 DLGS 10/09/93, n. 360.

(2) Comma modificato dall'art. 10 della Legge 19/10/98, n.366 e dall'art. 31, comma 17 della Legge 23/12/98, n. 448, successivamente integrato dall'art. 18, L 07/12/99, n. 472, ed infine sostituito dall'art. 53, L 23/12/00, n. 388 (legge finanziaria 2001).

(3) Comma sostituito dall'art. 15 DLGS 15/01/02, n. 9.

(4) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "Ministro e Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(5) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "Ministro e Ministero del tesoro" è sostituita dalla seguente: "Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze".

(6) Comma modificato dall'art. 5 bis DL 30/6/2005, n. 115 successivamente convertito con modificazioni dalla L 17/8/2005, n. 168.

(7) Comma aggiunto dalla L 27/12/2006, n. 296, comma 564 (Legge Finanziaria 2007).